



COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: info@comune.santangeloinpontano.mc.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA SINDACO

N. 31 DEL 22-07-2020

Oggetto: TUTELA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CENA IN BIANCO. DEROGHE E PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n° 2/2020 avente ad oggetto: “**Tutela dell’incolumità delle persone in occasione delle manifestazioni pubbliche anno 2020**” che tra le prescrizioni prevedeva “*il divieto di trasporto, consumo nonché semplice detenzione di bevande o alimenti, di qualsiasi genere, conservate in contenitori di vetro o latta nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito in cui si terranno dette manifestazioni*”;

Vista la scia per attività di pubblico spettacolo presentata in data 17/07/2020 acclarata al prot dell’Ente _4121 per lo svolgimento della manifestazione _CENA IN BIANCO in data _25/07/2020

Visto il Piano di sicurezza e safety allegato all’istanza per lo svolgimento della manifestazione (prot 4183 del 22/07/2020) dal quale si denota la peculiarità di detta manifestazione con una marcata caratterizzazione dettata da principi anti inquinamento soprattutto nell’uso di stoviglie;

Accertato che detta manifestazione prevede un numero complessivo massimo di 200 persone caratterizzata soprattutto dalla presenza di nuclei familiari;

Accertato che l’organizzazione prevede il trasporto da casa sia di alimenti e bevande, sia delle stoviglie e che per tanto detta manifestazione si può configurare come un pic nic all’aperto non essendo prevista alcuna somministrazione di alimenti;

Visti i protocolli, i Dpcm e tutte le norme del settore facenti capo all’emergenza COVID 19;

Vista la circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n.11464 del 19/06/2017: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety;

Vista la circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n.9925 del 20/07/2017: Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico, indicazioni operative;

Vista la direttiva del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n.11001/110(10) – Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28 luglio 2017: *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”*;

Vista la direttiva del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n.11001/110(10) – Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 18 luglio 2018 (direttiva Piantedosi): *“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”*

Ritenuto che, nel particolare periodo storico attualmente in essere e consapevole della specificità dell'evento che tra l'altro prevede l'obbligo di prenotazione, si possa derogare al divieto imposto con propria precedente ordinanza n° 2/2020 esclusivamente ai soggetti partecipanti alla manifestazione nell'utilizzo di stoviglie di vetro;

Considerato che, nella manifestazione è prevista esclusivamente la somministrazione di bevande da parte del soggetto organizzatore;

Ritenuto necessario ribadire il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni di cui sopra, nonché la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.

Visti:

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

- l'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nel giorno 25/07/2020, data di svolgimento della manifestazione temporanea CENA IN BIANCO, per tutta la durata della manifestazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito in cui si terrà la suddetta manifestazione,

- di concedere deroga, esclusivamente ai soggetti partecipanti alla manifestazione e per tanto prenotati e iscritti negli appositi elenchi gestiti dal comitato organizzatore, **al divieto imposto con propria precedente ordinanza n° 2/2020 di trasporto, consumo nonché semplice detenzione di bevande o alimenti, di qualsiasi genere, conservate in contenitori di vetro o latta.**

- Di mantenere valide tutte le altre prescrizioni in materia di safety e security disposte con propria precedente ordinanza n° 2/2020

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

PRESCRIZIONI ULTERIORI:

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richi amino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata, elevati standards di sicurezza, adottando anche idonee misure di safety individuate e prescritte durante l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione. A tal proposito gli organizzatori di manifestazioni e/o eventi succitati avranno l'obbligo di adottare tutte le misure di Safety e Security, in relazione alla tabella di classificazione del rischio diffusa dal Ministero dell'Interno con nota n. 11001/110 del 28.07.2017, ovvero approntate con specifiche barriere antisfondamento mobili o fisse (del tipo new jersey, mezzi speciali ecc.) da posizionarsi prima e durante le varie manifestazioni nei punti indicati sulla planimetria allegata all'istanza di autorizzazione da sottoporsi preventivamente al competente ufficio comunale.

Per quanto riguarda le misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – la Circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza, parametrare al numero dei partecipanti ed alla tipologia dell'evento come da tabella allegata alla presente ordinanza:

1. Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
2. Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;

3. Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
4. Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsione di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
5. Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, che provveda anche ad evitare l'intralcio della normale viabilità stradale.
6. Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
7. Spazi e servizi di supporto accessori;
8. Previsione, a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;
9. Presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico.

Gli organizzatori, oltre a quanto stabilito dalla succitata Circolare Ministeriale, avranno l'ulteriore obbligo di presidiare e vigilare, nei punti stabiliti dalle barriere mobili o fisse.

La presente ordinanza, dalla data di entrata in vigore, sostituisce integralmente ogni altro analogo provvedimento in precedenza adottato.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg

Sant'Angelo in Pontano , 22.02.2020

IL SINDACO

Avv Vanda Broglia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-07-2020 al 06-08-2020
Lì 22-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA